



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO DI ATENEEO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E SS.MM.II.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito, fondo) svolte dai dipendenti dell’Ateneo, secondo quanto previsto dell’art. 113 (*Incentivo per funzioni tecniche*) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei Contratti pubblici*) e ss.mm.ii..

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti, come meglio identificati al successivo art.5 del presente Regolamento, incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività valutazione preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività di responsabile unico del procedimento;
 - e) attività di direzione dei lavori o di direzione dell’esecuzione;
 - f) attività di collaudo statico, tecnico amministrativo o verifica di conformità.
2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 che danno diritto alla corresponsione degli incentivi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, riguardano gli stanziamenti previsti per i singoli appalti relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Sono esclusi dall’incentivo e non concorrono alla costituzione del fondo i lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 (*Contratti sotto soglia*), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, gli interventi affidati mediante procedure di somma urgenza e le acquisizioni di beni e servizi effettuati mediante ordine diretto di acquisto e trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016

1. Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito e alimentato da una somma non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di ciascun appalto di lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, di cui al precedente articolo 2. Gli importi a base di gara sono da intendersi al netto dell’IVA.
2. L’80% del fondo (pari all’1,60% dell’importo posto a base di gara) è ripartito tra il personale dipendente coinvolto nelle attività da a) ad f) dell’art. 2, con le modalità specificate nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali .

3. Il restante 20% del fondo (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara), costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini previsti dall'art. 113, comma 4, del Codice.
4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo qui di seguito indicate, con riferimento ai lavori pubblici:
 - per lavori di importo fino a 499.999,00 € il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - per lavori di importo compreso tra 500.000,00 € e 1.499.999,00 € il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
 - per lavori di importo superiore ai 1.500.000,00 € il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo qui di seguito indicate, con riferimento alle forniture di beni e servizi:
 - per servizi e forniture di importo fino a 39.999,00 € è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - per servizi e forniture di importo compreso tra 40.000,00 € e 208.999,00 € il fondo è pari all'1,9% sull'importo a base di gara;
 - per servizi e forniture di importo superiore ai 209.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara.
6. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta dovranno essere inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura e, come previsto dal comma 5-bis dell'art.113 del Codice, le somme destinate al fondo incentivo per le funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli interventi.
7. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art.4 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti non conformi all'art.106 (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*), comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche.
2. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
3. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono personalmente individuati, con Determina Dirigenziale, fra il personale tecnico-amministrativo dell'ente che svolge direttamente o collabora alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività, specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricomprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui un ruolo venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale il relativo compenso costituisce economia di spesa.

Art. 6

Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

| LAVORI | |
|---|--------------|
| fino a € 499.999,00 | 2% |
| da € 500.000,00 e fino a € 1.499.999,00 | 1,9% |
| da € 1.500.000,00 | 1,8% |
| <i>ATTIVITA' GENERALE</i> | <i>QUOTA</i> |
| PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI | 5% |
| VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI | 5% |
| PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI | 20% |
| RUP, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDATORE STATICO | 70% |

| SERVIZI E FORNITURE | |
|---|--------------|
| fino a € 39.999,00 | 2% |
| da € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria | 1,9% |
| Superiore alla soglia comunitaria | 1,8% |
| <i>ATTIVITA' GENERALE</i> | <i>QUOTA</i> |
| PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI | 3% |
| PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI | 20% |
| RUP, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITA' | 77% |

Art.7 – Principi relativi all'individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del

tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art.8 – Modalità di individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ogni lavoro, servizio ovvero fornitura, il Dirigente preposto alla struttura competente, prima dell'avvio della singola attività, con specifico provvedimento, individua:
 - a) nel caso di lavori:
 - il responsabile unico del procedimento, ove non già precedentemente nominato;
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione lavori, di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate,
 - I tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
 - Le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - b) Nel caso di servizi e forniture:
 - Il responsabile unico del procedimento, ove non già precedentemente nominato;
 - I nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione del contratto, di verifica di conformità;
 - I nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - I tempi di ultimazione delle procedure ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture
2. Il Dirigente preposto alla struttura competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in correlazione alle attività effettivamente eseguite nei lavori, servizi o forniture, nonché alla causa della modifica o revoca, di norma, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo in relazione all'ultimo certificato di pagamento.

Art.9 – Violazione degli obblighi previsti dalla legge o dal Regolamento

1. I soggetti destinatari dell'incentivo ed i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi ovvero che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Art. 10

Liquidazione

1. Completate le fasi del procedimento, il Dirigente della struttura preposta certifica la prestazione effettuata, il rispetto dei termini e l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli dipendenti sulla base delle percentuali di cui al precedente art.6 del presente Regolamento.
2. La liquidazione avverrà previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente preposto nel seguente modo:
 - a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016);
 - b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo / di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate,
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice.

Art. 11

Fondo per l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore contratti pubblici.
2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Amministrazione.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 50/16 e alle disposizioni vigenti in materia
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con D.R. 592 del 30/03/2009.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
4. Ove ne ricorrano le condizioni, l'Università potrà procedere alla corresponsione degli incentivi per affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture disposti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016.